

Trieste, 30/09/2021

ALLE IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDI

AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI

Prot.: 2021\00683\FT

Oggetto: Circolare 3-2021

1 -CONSEGNA INFORMATIVA SANEDIL E CESSAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASSA EDILE.

Come previsto dall'accordo nazionale del 22 febbraio 2021 e come precisato dalla comunicazione del Fondo Sanedil di data 6 agosto 2021, vi informiamo che i datori di lavoro che applicano il CCNL edile sono tenuti a fornire a tutti i dipendenti (e, di volta in volta, ai nuovi assunti) l'informativa predisposta dal Fondo stesso che trovate allegata alla presente circolare. In considerazione dell'analogia dell'adempimento, cogliamo l'occasione per ricordare che ai nuovi assunti deve essere consegnata anche l'informativa sul fondo di previdenza complementare di riferimento (Accordo nazionale del 21 dicembre 2017).

Inoltre, con riferimento alle prestazioni sanitarie previste ed erogate dalla Cassa Edile sulla base del proprio regolamento, informiamo le Imprese e/o i loro Consulenti che, con decorrenza 30 settembre 2021, cessa la proroga voluta dalle Parti Sociali territoriali per cui, a partire dal **1 ottobre 2021**, anche la nostra Cassa Edile si adegua alle disposizioni volute dalla contrattazione nazionale. A partire da quest'ultima data quindi, le uniche prestazioni sanitarie a cui avranno accesso i lavoratori iscritti saranno quelle previste nei piani sanitari del Fondo Sanedil. Il regolamento, i piani sanitari del Fondo, le indicazioni operative su come accedere alle prestazioni e tutta la modulistica necessaria si possono trovare all'interno del sito www.fondosanedil.it . Chiediamo quindi la gentile collaborazione delle Imprese e dei loro Consulenti del Lavoro affinché informino anche loro e nella maniera più capillare possibile i lavoratori interessati, in modo tale che non perdano il diritto ad eventuali prestazioni.

Precisiamo sin da ora che gli uffici della Cassa Edile rimangono a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario.

2 - CASSA EDILE AWARDS

Anche la scrivente Cassa Edile, come diverse altre consorelle del sistema CNCE, ha deciso di aderire all'iniziativa denominata "Cassa Edile Awards" che, sulla base di precisi criteri uniformi sul territorio nazionale, prevede la premiazione di Lavoratori, Imprese e Consulenti del Lavoro che, suddivisi in varie categorie, si sono contraddistinti per puntualità, regolarità e capacità lavorativa. Per ogni categoria la Cassa Edile ha provveduto a segnalare i propri dieci "migliori" iscritti: qualora uno di essi dovesse risultare vincitore, a breve verrà contattato dal coordinamento nazionale del Cassa Edile Awards. Tutti i partecipanti segnalati dalla Cassa Edile riceveranno comunque un attestato di partecipazione. Per maggiori dettagli potete consultare il sito www.cassaedileawards.it.

3 - CONGRUITA' NELL'UTILIZZO DELLA MANODOPERA – INDICAZIONI NORMATIVE

Con Decreto Ministeriale n. 143 del 25/06/2021, in attuazione del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, successiva Legge n. 120 dell'11/09/2020, e in relazione a quanto stabilito dall'Accordo Collettivo del 10 Settembre 2020 delle Parti Sociali Nazionali, viene avviato il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativamente alla realizzazione di tutti i lavori edili per i quali trovi applicazione la contrattazione collettiva nazionale e territoriale.

A partire dai cantieri che saranno denunciati dal 1^a novembre 2021, la normativa citata si applicherà ai lavori pubblici di qualsiasi importo e ai lavori privati di importo pari o superiore a € 70.000,00. Sono esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, ove siano già presenti specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo. La congruità della manodopera verrà valutata in base a degli indici minimi percentuali prestabiliti (vedasi accordo 10 settembre 2020 allegato).

L'impresa affidataria comunicherà alla Cassa Edile territorialmente competente informazioni quali il valore complessivo dell'opera, il valore dei lavori edili previsti, la committenza e gli eventuali subappalti e sub-affidamenti. Dovranno essere altresì segnalate le eventuali varianti. La verifica della congruità è in capo all'impresa affidataria e pertanto su di essa ne ricade la responsabilità. L'attestazione di congruità verrà rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente entro dieci giorni dalla richiesta e potrà essere richiesta, nei lavori pubblici, dal committente o dall'impresa affidataria; nell'ambito dei lavori privati invece potrà essere richiesta dall'impresa affidataria, da un delegato (Legge n. 12 11/01/1979, art, 1) ovvero dal committente.

La congruità, calcolata sul valore complessivo dei lavori edili dell'opera, dovrà essere dimostrata per i lavori pubblici in occasione dell'ultimo stato di avanzamento lavori, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati andrà dimostrata prima del saldo finale da parte del committente. A seguito di istanza del richiedente, la Cassa Edile verificherà la congruità e rilascerà specifica attestazione.

Nel caso di mancato raggiungimento degli indici minimi stabiliti si richiederà, nel termine di 15 giorni, la regolarizzazione della posizione mediante il versamento del differenziale del costo del lavoro rilevato per il raggiungimento della percentuale di manodopera individuata come congrua. In caso lo scostamento della percentuale di incidenza della manodopera impiegata, rispetto agli indici di congruità, risultasse pari o inferiore al 5%, la Cassa Edile potrà rilasciare comunque l'attestazione, previo rilascio di una dichiarazione del Direttore Lavori che giustifichi tale scostamento.

L'impresa non congrua potrà altresì dimostrare il raggiungimento dell'incidenza mediante esibizione di documentazione attestante i costi non rilevati presso la Cassa Edile. La mancata regolarizzazione o l'esito negativo della verifica della congruità comporterà la segnalazione alla Banca dati Nazionale delle Imprese irregolari (BNI) e inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC ON LINE. La verifica della congruità, come già accennato più sopra, si applicherà ai lavori edili con denuncia di inizio lavori effettuata alla Cassa Edile territorialmente competente dal 1° Novembre 2021.

Non appena disponibili vi invieremo le prime indicazioni operative.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE

- dott. Francesco Turchet -